

**MISURA GIORNALIERA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER PERSONA E PER PERNOTTAMENTO  
IN VIGORE DAL 1^ NOVEMBRE 2022**

**STRUTTURE CLASSIFICATE**

Categoria*	Tariffa
5 stelle	€ 1,50
4 stelle	€ 1,50
3 stelle	€ 1,00
2 stelle	€ 1,00
1 stelle	€ 1,00

\* Da applicarsi anche per classificazioni equivalenti (come ad es. spighe, girasoli etc.)

**STRUTTURE SE NON CLASSIFICATE**

Tipologia	Tariffa
Case e appartamenti per vacanze	€ 1,00
Case per ferie	€ 1,00
Agriturismo	€ 1,00
Appartamenti ammobiliati per uso turistico	€ 1,00
Affittacamere	€ 1,00
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi (contratti di locazione brevi non superiori a 30 giorni di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017)	€ 1,00
Bed & Breakfast	€ 1,00
Piazzola in area camper	€ 0,70

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento e per ogni persona nelle strutture ricettive, di cui alla vigente normativa in materia, ubicate nel territorio del Comune di Sulmona, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

**SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO:**

- i minori fino a 14 anni di età;
- i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente ricoverato, con presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente;
- i lavoratori, dipendenti o autonomi, che soggiornino presso le strutture ricettive in funzione della loro attività lavorativa e professionale, previa autocertificazione delle ragioni del pernottamento;
- un accompagnatore e un autista di pullman per ogni gruppo di ogni 25 persone;
- portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore;
- i soggetti che alloggiano in strutture a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i dipendenti delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere d) e f) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000.